

(N. 1143)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 giugno 1950 (V. Stampato N. 1038)

presentato dal Ministro *ad interim* dell'Industria e commercio

(BERTONE)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni

(JERVOLINO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 GIUGNO 1950

Abolizione delle cauzioni commerciali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'obbligo di cauzione imposto per il rilascio di licenze di vendita al pubblico di merci, sia all'ingrosso che al minuto, con l'articolo 2 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, e per il commercio ambulante con l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, è abolito.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti e gli Uffici postali provvederanno alla restituzione agli aventi diritto dei depositi cauzionali di cui all'articolo precedente, attualmente esistenti.

La domanda degli interessati, munita dei nulla osta dell'Amministrazione garantita e dell'Esattoria comunale delle imposte dirette ai sensi dell'articolo 13 della legge 16 giugno 1939, n. 942, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Decorso il termine sopra indicato le somme costituenti le cauzioni si intenderanno incamerate a favore dello Stato.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti è in facoltà di affidare a terzi all'uopo riconosciuti idonei le operazioni di raccolta delle domande e della

riscossione collettiva dei mandati secondo le modalità da determinarsi con apposito decreto ministeriale.

Le domande di restituzione e i documenti da allegare alle domande stesse a norma del presente articolo sono esenti da tasse di bollo e da imposta di registro.

p. *Il Presidente della Camera dei deputati*

CHIOSTERGI.